



CITTA' DI GIULIANOVA

PROVINCIA DI TERAMO

**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE ED APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA - ART. 1, COMMI DA 816 A 847
LEGGE 160/2019**

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 26/03/2021)
(Modificato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 23/04/2021)

Indice:

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni e competenza

Articolo 3 - Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Articolo 6 - Istruttoria e spese di istruttoria

Articolo 7 - Conclusione del procedimento.

Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario

Articolo 11 - Revoca, modifica, rinuncia, estinzione

Articolo 12 - Decadenza per mancato pagamento del canone

Articolo 13 – Altre cause di decadenza

Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

Articolo 15 - Subentro

Articolo 16 - Rinnovo

Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 18 - Disposizioni generali per diffusioni pubblicitarie

Articolo 19 - Responsabile del canone in materia di diffusioni pubblicitarie

Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 21 - Divieti e limitazioni

Articolo 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 23 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 24 - Presupposto del canone

Articolo 25 - Soggetto passivo per le diffusioni pubblicitarie

Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie

Articolo 27 - Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 28 - Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Articolo 29 - Versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie

Articolo 30 - Accertamento e riscossione coattiva per diffusioni pubblicitarie

Articolo 31 - Rimborsi e compensazione per le diffusioni pubblicitarie

Articolo 32 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni diffusioni pubblicitarie

Articolo 33 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 34 - Riduzioni diffusioni pubblicitarie

Articolo 35 - Esenzioni diffusioni pubblicitarie

Capo III PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 37 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 38 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 39 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 40 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 41 - Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 42 - Riduzione del diritto

Articolo 43 - Esenzione dal diritto

Articolo 44 - Pagamento del diritto

Articolo 45 - Norme di rinvio

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 46 - Disposizioni generali

Articolo 47 - Funzionario Responsabile

Articolo 48 - Tipologie di occupazioni

Articolo 49 - Occupazioni abusive

Articolo 50 - Domanda di occupazione

Articolo 51 - Disciplina per il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione di occupazione e/o manomissione

Articolo 52 - Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche

Articolo 53 - Occupazioni d'urgenza

Articolo 54 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 55 - Verifiche e controlli

Articolo 56 - Obblighi del concessionario

Articolo 57 - Durata dell'occupazione

Articolo 58 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 59 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 60 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 61 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 63 - Classificazione delle strade

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 65 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 66 - Passi carrabili

Articolo 67 - Distributori di carburante

Articolo 68 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

Articolo 69 - Occupazione per erogazione di pubblici servizi

Articolo 70 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Articolo 71 - Soggetto passivo

Articolo 72 - Riduzioni per occupazioni permanenti

Articolo 73 - Riduzioni per occupazioni temporanee

Articolo 74 - Esenzioni
Articolo 75 – Esclusioni
Articolo 76 - Maggiorazioni
Articolo 77 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 78 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 79 - Denuncia occupazioni
Articolo 80 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 81 - Rimborsi
Articolo 82 - Rateazione
Articolo 83 - Sanzioni
Articolo 84 - Attività di recupero
Articolo 85 - Regime transitorio

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 86 – Disposizioni generali
Articolo 87 - Funzionario Responsabile
Articolo 88 - Domanda di occupazione
Articolo 89 - Criteri per la determinazione della tariffa
Articolo 90 - Classificazione delle strade
Articolo 91 – Determinazione del canone
Articolo 92 - Occupazioni abusive
Articolo 93 - Soggetto passivo
Articolo 94 - Versamento del canone
Articolo 95 - Accertamento e riscossione coattiva, Rimborsi, Rateazioni, Sanzioni

Articolo 96 - Regime transitorio

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 97 - Disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lvo 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplina l'applicazione dei prelievi relativi all'occupazione di suolo pubblico, alla diffusione di messaggi pubblicitari, alle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Giulianova.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti autorizzativi la diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, anche nella parte relativa alle tasse e/o tributi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Trova applicazione, nelle parti non incompatibili con il presente regolamento, il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 10 giugno 2008, modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 15 gennaio 2009, modificato ancora con Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 26 ottobre 2009, infine modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 9 giugno 2010.
5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle disposizioni regolamentari relative alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. È prevista la possibilità di gestire disgiuntamente le entrate riferite ai presupposti del canone patrimoniale oggetto del presente Regolamento, anche mediante affidamento a soggetti esterni iscritti all'Albo di cui all'art. 53 d.lvo 446/1997, che siano in possesso dei requisiti di legge. In caso di affidamento della gestione del canone o di parte del canone stesso a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni e competenza

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, sono consentite esclusivamente previo rilascio di concessione da parte del Comune, nel rispetto della disciplina prevista dai regolamenti sul punto in vigore.
2. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche nei casi in cui Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal Regolamento del commercio su aree pubbliche, in quanto necessario ed applicabile.

Articolo 3 - Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione

1. La gestione del procedimento di rilascio delle concessioni o autorizzazioni ai sensi del presente regolamento, è attribuita alle diverse Aree dell'Ente, nel rispetto delle competenze a ciascuna attribuite, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi da altri uffici dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche.

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici è avviato con la presentazione della domanda al Comune. La domanda soggetta ad imposta di bollo, se previsto dalla legge e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata e definita sulla cartografia comunale;
- l'entità espressa in metri quadrati (o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione o autorizzazione nonché l'impegno a prestare le garanzie che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale;
- la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

- il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - la ragione per la quale è richiesta;
 - la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo il Comune pubblica nell'apposito sito web la modulistica e definisce le modalità, anche telematiche, di trasmissione delle istanze e, comunque, per i richiedenti che non sono imprese mette a disposizione la modulistica prevista secondo i diversi tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- locandine;
 - pubblicità su autoveicoli;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada.

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, per cui può anche essere indetta una conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, il termine è elevato a 90 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
4. Se il provvedimento non viene ritirato entro 30 (trenta) giorni dalla sua emissione, il medesimo decade e l'interessato è tenuto a presentare una nuova domanda.

Articolo 6 - Istruttoria e spese di istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della completezza della documentazione essenziale allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente,

ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 4 o in quella prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

6. Il rilascio della concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento prevede il pagamento delle spese di istruttoria per l'importo in vigore al momento di presentazione della domanda secondo l'importo definito con delibera di Giunta che potrà essere annualmente aggiornato.

7. Non si applicano le spese di istruttoria di cui al presente articolo nel caso di istanza per disdetta della concessione.

8. Nel caso di occupazione permanente che comporti la preventiva autorizzazione allo scavo, le spese di istruttoria saranno dovute solo una volta, all'atto dell'avvio del primo procedimento.

Articolo 7 - Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri, ove richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio o al Responsabile competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- pagamento delle spese di istruttoria;
- pagamento diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilite;
- versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche.

3. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

4. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita, entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del puntuale adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

5. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
- la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

3. L'Ente, con particolare riferimento alle occupazioni che rivestano una particolare importanza o strategicità sotto il profilo della sicurezza, può assoggettare la concessione ad un "atto d'obbligo" sottoscritto dal concessionario contenente particolari prescrizioni o clausole di utilizzo e/o gestione del manufatto e/o del suolo.

Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di munirsi dell'atto di concessione e/o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione o diffusione pubblicitaria e di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Pena decadenza della concessione o dell'autorizzazione, il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata rilasciata, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, né trasferire la stessa a terzi, né affidarla in sub-concessione senza approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere in pristino stato, a proprie spese, l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione o diffusione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione/diffusione pubblicitaria e ad esibirli a richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in confacente stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 11 - Revoca, modifica, rinuncia, estinzione

1. L'Amministrazione può intervenire in autotutela sul provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione e, in tutti i casi in cui si renda necessario intervenire in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria sono in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già corrisposto secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, devono essere comunicati entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta comunque il versamento del canone per il periodo intercorrente tra la concessione/autorizzazione e la rinuncia stessa. La revoca comporta la restituzione del canone versato e non dovuto. La rinuncia espressa e la revoca comportano la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 12 - Decadenza per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone nei termini di cui al presente regolamento, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Nel caso di autorizzazione di occupazione suolo connessa al commercio su area pubblica, si rinvia a quanto disposto dal regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.
3. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone notifica al soggetto tenuto al pagamento del canone, un avviso di accertamento esecutivo contenente l'importo del canone dovuto e le eventuali maggiorazioni ed indennità. Nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento del canone non effettui il pagamento entro il termine previsto, prima di procedere alla riscossione coattiva del canone, si prevede la concessione di un termine di ulteriori 15 (quindici) giorni per ottemperare al pagamento, avvisando che in difetto, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
4. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine.
5. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13 – Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché trovano applicazione le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 15 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento, se non nei limiti e condizioni di cui al presente regolamento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'Amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui al presente Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora vi siano cause ostative previste da leggi, dal presente regolamento o da altri regolamenti oppure se gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 16 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dal presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni e comporta il pagamento delle spese di istruttoria.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvedono alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. Ciascun ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Gli stessi provvedono a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'affidatario del servizio, ove individuato, provvede alla registrazione e gestione, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del

presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 18 - Disposizioni generali per diffusioni pubblicitarie

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali, permanenti, giornalieri, temporanee.
4. Sono considerate annuali o permanenti le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
5. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
6. Le diffusioni di messaggi pubblicitari per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
7. Per la pubblicità giornaliera o temporanea effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita dall'art. 51, comma 10, d.P.R. 495/1992.

Articolo 19 - Responsabile del canone in materia di diffusioni pubblicitarie

1. Al Responsabile della gestione del canone in materia di diffusioni pubblicitarie sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, ai sensi del precedente art. 1, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Trova applicazione, anche relativamente al presente capo, nelle parti non incompatibili col presente Regolamento, il Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 21 - Divieti e limitazioni

1. Lo svolgimento della pubblicità sonora, da posto fisso, con veicoli, o con volantini, è assoggettato ad autorizzazione da parte della competente Area, che provvederà anche ad indicare le relative modalità di esecuzione.

2. Esso è comunque vietato nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

Articolo 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 23 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza delle dichiarazioni previste dal presente Regolamento, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato si considera annuale o permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal Corpo di Polizia Municipale o, se nominato, dall'agente accertatore.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 24 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 818, della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la

domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 25 - Soggetto passivo per le diffusioni pubblicitarie

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione per il mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, fatto salvo il caso di volantaggio. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio fatto salvo il caso di volantaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a 0,3 metri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 27 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, di un'attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del

marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati: le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera definite nella delibera di approvazione delle tariffe di cui al successivo comma 3. Le esposizioni pubblicitarie annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. La misura del canone dovuto è effettuata in base alle tariffe stabilite tenuto conto degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade, come da presente regolamento;
- superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. Le tariffe relative alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato al presente Regolamento, sono classificate in "categoria speciale" e maggiorate del 100%: tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale".

5. Nel caso in cui il messaggio pubblicitario ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento a quello corrispondente alla categoria più elevata.

6. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, applicando le tariffe approvate dall'Ente in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie da 1,01 mq a 5,50 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie da 5,51 mq. a 8,50 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.

Articolo 29 - Versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie

1. Il versamento deve essere effettuato con le modalità prescritte dall'art. 5 del d.lvo 82/2005.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare ovvero giornalieri e temporanee, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione ed, in ogni caso, prima dell'inizio della diffusione pubblicitaria.

3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. "Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno. In fase di prima applicazione la data da considerarsi è il **31 maggio 2021**.
5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in **tre** rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; in fase di prima applicazione le date da considerarsi sono il **31 maggio 2021**, 30 giugno 2021, 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021; il ritardato o mancato pagamento di due rate determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale".
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune/Concessionario l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 30 - Accertamento e riscossione coattiva per diffusioni pubblicitarie

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 31 - Rimborsi e compensazione per le diffusioni pubblicitarie

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 32 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni diffusioni pubblicitarie

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 100 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune procede alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione

delle sanzioni amministrative previste. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale relativo alla gestione delle entrate tributarie.

7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 15,49.

Articolo 33 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa approvata con deliberazione di Giunta. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Relativamente alla pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento di acquisizione della staticità, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. In caso contrario, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion/carrelli vela, la tariffa a mq, per un periodo minimo di 30 giorni, è pari ad un decimo della tariffa ordinaria.

Articolo 34 - Riduzioni diffusioni pubblicitarie

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 75%:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per la pubblicità esposta nelle vetrine o comunque all'interno delle attività commerciali di vendita al dettaglio relativa esclusivamente ad iniziative organizzate, sostenute, patrocinate da associazioni di categoria.

Articolo 35 - Esenzioni diffusioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Capo III PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La superficie destinata agli impianti di pubbliche affissioni ammonta ad un complessivo pari a mq. 1.370,20 e, secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del d.lvo 507/93, e come da Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, essa è così suddivisa:

- superficie da destinarsi alle affissioni di carattere istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, 19% del totale stimato pari a mq. 263,00 – arrotondati;
- superficie da destinarsi alle affissioni in esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo il disposto di cui all'art. 1 , commi dal 480 al 483, Legge n. 311/2004, 10% del totale stimato pari a mq. 137,00 – arrotondati;
- superficie da destinarsi alle affissioni epigrafi, 8% del totale stimato pari a mq. 110,00 - arrotondati;
- superficie da destinarsi alle affissioni dirette, 26% del totale stimato pari a mq. 360,00. Tale percentuale viene assentita esclusivamente su impianti POSTERS mediante affidamento di n. 5 lotti (da n. 4 impianti) tramite procedura ad evidenza pubblica con individuazione di canone concessorio a base d'asta;
- superficie da destinarsi alle affissioni di carattere commerciale, 37% del totale stimato pari a mq. 507,00 - arrotondati.

Articolo 37 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 38 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune sulla base di specifico progetto di servizio, e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 39 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal protocollo.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 40 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 41 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai

responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 42 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 43 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato con le modalità previste dalla legge.

Articolo 45 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Articolo 46 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 47 - Funzionario Responsabile

1. Sulla base delle competenze d'Area sono, attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, accertamento e rimborso del canone.

Articolo 48 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Area competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 49 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva rilevata dal Corpo di Polizia Municipale, l'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità derivante, a qualsivoglia ragione e/o titolo, conseguente dall'occupazione abusiva.
5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 821, lett. g) della L. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento fermo in ogni caso restante che, alle occupazioni abusive, non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 50 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale al Comune di Giulianova
2. Ogni domanda deve contenere:
 - le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - le esatte misure e la durata dell'occupazione;
 - le modalità dell'uso;
 - l'istanza deve, altresì, contenere l'impegno del richiedente a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Ente intendesse prescrivere in relazione alla specifica domanda anche a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. In caso di interventi comportanti l'occupazione con manomissione di suolo pubblico nonché di interventi comportanti occupazioni di carattere edile, la domanda deve essere presentata nel rispetto delle modalità di cui all'art. I dell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
3. Il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione può essere condizionato ad un deposito cauzionale, determinato in base alle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali vigenti e versato dal soggetto passivo preventivamente al ritiro della Concessione e/o Autorizzazione.
4. In caso di interventi comportanti l'occupazione con manomissione di suolo pubblico nonché di interventi comportanti occupazioni di carattere edile il deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima dell'emissione dell'Autorizzazione e sarà determinato con le modalità di calcolo previste nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.
5. Qualora l'Area competente ritenga incompleta o insufficiente l'istanza, entro 10 giorni dalla data di presentazione della stessa, potranno essere richiesti documenti, atti, chiarimenti o quant'altro ritenuto necessario al fine dell'esame e valutazione della richiesta.
6. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
7. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 7 giorni prima dell'inizio della medesima.
8. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal presente regolamento, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Articolo 51 - Disciplina per il rilascio della Concessione e/o Autorizzazione di occupazione e/o manomissione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica Concessione e/o Autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile dell'Area competente per materia su richiesta dell'interessato.
2. Nel periodo intercorrente tra il primo dicembre ed il 28 febbraio è vietato eseguire interventi comportanti l'occupazione con manomissione degli spazi salvo per i casi di somma urgenza di cui al presente Regolamento.
3. Tale Concessione e/o Autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali degli operatori commerciali assegnatari dei posteggi temporaneamente vacanti del mercato ambulante, e di quelle effettuate con piattaforme mobili e trabattelli di durata inferiore alle dodici ore. In tali casi, il versamento del canone dovuto assolve l'obbligo di denuncia.

Articolo 52 - Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.), non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione alla occupazione e il provvedimento amministrativo abilitante l'attività, ove previsto dalla legge.
2. Si rimanda alle prescrizioni sul regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche relativamente all'esercizio del commercio.

Articolo 53 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di interventi che non consentono alcun indugio, l'interessato potrà dare corso alla manomissione e/o occupazione previa comunicazione mezzo fax, mail o pec prima di aver conseguito il formale provvedimento di Autorizzazione e/o Concessione.
2. Nei casi di cui al precedente comma l'interessato, preventivamente all'intervento, ha l'obbligo di darne comunicazione alla competente Area ore comunale a mezzo fax, mail o pec; detta comunicazione dovrà, altresì, contenere l'impegno del richiedente a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Ente intendesse prescrivere in relazione allo specifico intervento, anche a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. L'Ufficio si riserva di accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza.
3. Nel caso in cui detti interventi determinino occupazione con manomissione o installazione di strutture di carattere edile, la preventiva comunicazione dovrà essere indirizzata all'Area Lavori Pubblici, per conoscenza al Corpo di Polizia Municipale, e dovrà contenere tutti i dati previsti nella modulistica di cui all'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la tutela della circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada nonché alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

Articolo 54 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'atto di Concessione e/o Autorizzazione rilasciato dalla competente Area deve contenere: i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario, i dati relativi alla richiesta, le dimensioni, la localizzazione e la durata della manomissione e/o occupazione, i requisiti, siano essi tecnici che amministrativi, ai quali è subordinato l'atto, le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo. In caso di occupazioni con manomissione di suolo pubblico, nonché di occupazioni temporanee di carattere edile l'Autorizzazione conterrà, altresì, gli estremi dell'eventuale versamento cauzionale effettuato, le prescrizioni tecniche e amministrative di cui ai relativi Allegati Tecnici del presente Regolamento, a cui è assoggettato l'intervento ed avrà, quali allegati, copia vidimata degli elaborati grafici presentati.

2. Il predetto atto conterrà, inoltre, l'espressa indicazione che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della Concessione e/o Autorizzazione ritenendo, altresì, fatte salve le competenze di altri Enti.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Modifiche alla viabilità, se e quando necessarie, potranno essere effettuate su prescrizione e ove prevista, Ordinanza Viabilistica, emessa dal Corpo di Polizia Municipale.

4. La competente Area si esprime sulla Concessione, Autorizzazione e/o Manomissione richiesta o sul suo diniego.

Articolo 55 - Verifiche e controlli

1. Copia di ogni Autorizzazione e/o Concessione deve essere trasmessa al Corpo di Polizia Municipale, che provvede alla verifica di tutte le occupazioni, redigendo verbale in originale e duplice copia, da inoltrare al Servizio che ha emesso il provvedimento autorizzatorio ed al Servizio Competente/Concessionario.

Articolo 56 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione o affitto d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 57 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni, diverse rispetto a quelle relative all'esercizio per il commercio su aree pubbliche, sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 58 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone già versato.

Articolo 59 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- la violazione relativa al divieto di sub concessione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quanto dovuto sino alla decadenza.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, con conseguente rimozione dell'occupazione;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 60 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

3. Trovano applicazione le disposizioni di legge in tema di procedimenti in autotutela.

Articolo 61 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la Concessione e/o Autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta, nei termini di cui ai successivi commi.
2. La richiesta di rinnovo deve essere predisposta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.
3. In caso di rinnovi relativi a occupazioni con manomissione di suolo pubblico nonché occupazioni di carattere edile la domanda non dovrà, in questo caso, essere dotata degli allegati previsti in sede di prima istanza.
4. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata, per le occupazioni temporanee non di carattere edile e non comportanti la manomissione del suolo, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e dovrà contenere anche gli estremi della Concessione originaria nonché copie delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche, se dovuto.
5. La domanda di rinnovo concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019.
2. La determinazione della tariffa da applicare è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - durata dell'occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, la tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, come indicato negli allegati al presente regolamento in ordine alle zone di intervento.
2. Per tutte le occupazioni ricadenti all'interno del perimetro del Centro Storico, ad eccezione dei passi carrabili, il Canone è ridotto del 50%.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o frazionati per ora.

Articolo 65 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'imposizione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale, con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, devono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

5. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

6. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

Articolo 66 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. In mancanza del manufatto si ha l'accesso carrabile.

3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Articolo 67 - Distributori di carburante

1. Il canone stabilito per i distributori di carburante, va applicato a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/4 per ogni 1000 litri o frazione di 1000.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/4 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Gli ulteriori spazi eccedenti la superficie di quattro metri quadrati eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, comunque utilizzati sono soggetti al canone di occupazione di cui al presente Regolamento.

Articolo 68 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

1 Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da deliberazione Giunta Comunale.

Articolo 69 - Occupazione per erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria stabilita alle vigenti disposizioni legislative.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00 o al diverso importo definito per legge.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, **tranne che in fase di prima attuazione, riferita all'anno 2021 quando il termine è del 31 maggio.**
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione **tranne che in fase di prima attuazione, riferita all'anno 2021 quando il termine è del 31 maggio**".

7. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 70 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del d.lvo n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a. durata minima 6 anni;

b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è determinato sulla base delle tariffe, deliberate con provvedimento di Giunta, con le seguenti modalità:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) la tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b) la tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici o altri manufatti già esistenti, assumendo come riferimento minimo un'occupazione di 15 mq, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 71 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 72 - Riduzioni per occupazioni permanenti

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 30 per cento;
 - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta al 30 per cento;
 - c) per le occupazioni per passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - d) per gli accessi carrabili la tariffa è ridotta del 90 per cento;
 - e) per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzati la tariffa è ridotta del 90 per cento;
 - f) per accessi ai distributori di carburante la tariffa è ridotta del 30 per cento;
 - g) per i passi carrabili costruiti dal Comune superiori a 10 mq il canone annuo è da considerarsi per la parte eccedente di 9 mq in ragione del 10 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 73 – Riduzioni per occupazioni temporanee

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 30 per cento;
 - per le occupazioni della stessa natura con tende e simili, le tariffe sono ridotte al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. In questo caso le superfici sono calcolate nei modi di cui all'art. 65, comma 6 del presente regolamento;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applicano le tariffe ridotte dell'80 per cento, senza somministrazione di alimenti e bevande;
 - nel caso di occupazioni temporanee, si applica per periodi di giorni inferiori a 15, la tariffa ridotta del 50 per cento, per i periodi superiori a giorni 15 ed inferiori ad anni 1, si applica la ulteriore riduzione del 50 per cento;
 - per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 74 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nel testo vigente, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; nonché le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni socio-culturali organizzate, gestite o patrocinate dagli Enti sopradescritti oltre alle occupazioni effettuate con propri stands da gruppi e/o movimenti politici in occasione di feste dai medesimi organizzate;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie con proiezione al suolo non superiore ad un metro quadrato e non contengano indicazioni di pubblicità; le occupazioni con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, con le aste di bandiere, con elementi di arredo urbani, addobbi natalizi, con zerbini, con passatoie, con specchi parabolici, con lampade e faretti, con condizionatori;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- gli accessi carrabili;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- le occupazione temporanee effettuate con pedane, balaustre aventi caratteristiche ornamentali concesse e regolamentate dal Comune con appositi provvedimenti.

2. Sono esentate dal pagamento, ai sensi dell'art. 21 del d.lvo 1997/460, nel testo vigente, le occupazioni temporanee realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esercizio di attività istituzionali o di promozione della propria immagine e dei propri servizi, previa istanza di autorizzazione/concessione con allegato certificato di iscrizione all'albo previsto dalla citata legge.

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;

- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e non siano in contrasto con le norme viabilistiche.

Articolo 75 – Esclusioni

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, con tende solari poste a copertura dei balconi, con scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato.

Articolo 76 - Maggiorazioni

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 50 per cento.

Articolo 77 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione.
3. "Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. In fase di prima applicazione la data da considerarsi è il **31 maggio 2021**".
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile (**31 maggio, in fase di prima applicazione, in riferimento al solo anno 2021**), 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione."
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non è dovuto per importi inferiori a € 2,07.
8. Il Comune provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in

tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.

Articolo 78 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. In riferimento alle occupazioni temporanee, il canone deve essere corrisposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile (**31 maggio 2021 esclusivamente in fase di prima applicazione**), 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 300,00".
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019.
6. Il versamento del canone non è dovuto per importi inferiori a € 2,07.
7. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone deve essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del d.lvo n. 82/2005.

Articolo 79 - Denuncia occupazioni

- 1 La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2 Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, o attinenti a particolari fattispecie la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio occupazione

Articolo 80 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 81 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali

Articolo 82 - Rateazione

1. Ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 600/1973, il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della seconda rata successiva:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non potrà più essere rateizzato.

Articolo 83 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il competente Ufficio notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 82 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.

7. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 84 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,49.

Articolo 85 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
3. Alle occupazioni iniziate nel 2020 e non ancora concluse alla data dello 1 gennaio 2021 continuano ad applicarsi i regolamenti e le tariffe precedenti, sino a scadenza. In caso di richiesta di proroga o rinnovo, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolato in base al presente regolamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 86 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

Articolo 87 - Funzionario Responsabile

1. Al competente Dirigente d'Area sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, accertamento e rimborso del canone.

Articolo 88 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 10 luglio 2020

Articolo 89 - Criteri per la determinazione della tariffa

2. La tariffa giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'art. 1, comma 842, della L. 160/2019.
3. La determinazione della tariffa da applicare è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - durata dell'occupazione.
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 90 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione la tariffa base per la determinazione dello stesso è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, secondo il relativo elenco di classificazione delle strade come da presente regolamento.
3. Per tutte le occupazioni ricadenti all'interno del perimetro del Centro Storico, ad eccezione dei passi carrabili, il Canone è ridotto del 50%.

Articolo 91 – Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali il canone dovuto dagli operatori commerciali assegnatari dei posteggi temporaneamente vacanti il canone è determinato ai sensi del comma 1.
4. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della L. 147/2013

Articolo 92 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 93 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, dagli operatori commerciali assegnatari dei posteggi temporaneamente vacanti o, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 94 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 300,00. E' consentito il versamento in rate aventi scadenza 30 aprile (**31 maggio, in fase di prima applicazione esclusivamente in riferimento all'anno 2021**), 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 300,00".
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna dell'autorizzazione rilasciata.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro.

5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al d.lvo n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 95 - Accertamento e riscossione coattiva, Rimborsi, Rateazioni, Sanzioni

1. Per l'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Per le somme versate e non dovute a titoli di canone si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. Per la ripartizione del pagamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,49.

Articolo 96 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
3. Alle occupazioni iniziate nel 2020 e non ancora concluse alla data dello 01/01/2021 continuano ad applicarsi i regolamenti e le tariffe precedenti, sino a scadenza. In caso di richiesta di proroga o rinnovo, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 97 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.